

FRIULI VENEZIA GIULIA REGIONE



COMUNE DI CODROIPO

Comune di CODROIPO
17 DIC. 2004
Prot. N° .....
Cat. .... Class. .... Uff. ....

PROVINCIA DI UDINE

CITTÀ DI CODROIPO

Elaborato adottato e allegato alla delibera di Consiglio

Comunale n. 07 del 18 FEB. 2005.

ORIGINALE

Codroipo, li 18 FEB. 2005

Il Segretario Comunale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
- RICCI dott. Domenico -

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
**VARIANTE n°25**  
**DI REVISIONE DEI VINCOLI DEL P.R.G.C.**  
L.R. n°52/91



Allegato n°4

**ESTRATTO DELLE**  
**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Collaboratore  
arch. Paola Strumendo

*Paola Strumendo*

Progettista  
arch. Paolo Zampese



URBANISTICA

G. S. S.  
dott. arch. Paolo ZAMPESE

Elaborazione grafica: geom. Claudio Truant

**Modifica all'art. 18**

## Art. 18- Zone per la viabilità e la ferrovia

### 1) zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione o protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario, e perciò comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi;
- d) le fasce di rispetto.

In queste zone è costituito il vincolo di inedificabilità, salvo le eccezioni previste all'ultimo comma del presente articolo. All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

#### a) Strade

Le strade sono classificate, come risulta dalle tavole di P.R.G.C. nelle seguenti categorie:

- a1) strade principali: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C.; gli accessi esistenti in difformità alle suddette previsioni saranno chiusi dopo la realizzazione dei nodi sopra citati;
- a2) strade primarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi purché distanti almeno 500 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.;
- a3) strade secondarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi, purché distanti almeno 100 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.

Sezione minima della carreggiata	mt. 7,00
Sezione minima complessiva	mt. 9,50

- a4) strade locali e strade interne: sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

Sezione minima di carreggiata	mt. 5,50
-------------------------------	----------

- a5) viabilità pedonale e ciclabile; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione delle

connessioni pedonali e ciclabili.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio senso di marcia.

Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti del PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e ampliamenti e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile ai sensi della L.R.n.14 del 21.04.1993; progetti esecutivi di intervento.

- a6) viabilità a servizio dei lotti commerciali - artigianali lungo la S.S.13; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione della viabilità complanare e parallela alla S.S.13.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.10,00.

#### b) Nodi stradali

Sono realizzati sulla base di progetti esecutivi e possono essere: attrezzati, canalizzati, semaforizzati o ad immissione diretta.

#### c) Parcheggi

I parcheggi previsti dal P.R.G.C. si dividono in tre categorie:

- c1) parcheggi pubblici della rete stradale principale, primaria e secondaria: la definizione esatta della dimensione ed ubicazione dei parcheggi risulterà dal progetto esecutivo delle opere stradali, nell'ambito delle aree di rispetto;

- c2) parcheggi di urbanizzazione primaria: sono previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità "specificata dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres."

- c3) parcheggi nelle nuove costruzioni: in tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti vanno previsti spazi di parcheggio nella quantità specificata dall'art. 41 sexties della Legge urbanistica come modificato dall'art.2 della

Legge n° 122/89.

d) Aree e Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto rappresentano la distanza minima da osservare per l'edificazione, sono uno spazio indispensabile per la realizzazione della rete stradale e per la protezione della sede stradale.

Le fasce di rispetto sono inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione carburanti, collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada vigente.

Nelle zone agricole e per quanto riguarda la viabilità primaria e secondaria, non possono essere autorizzati nuovi accessi viari ad una distanza inferiore rispettivamente di mt.600 e di mt.300 da quelli esistenti.

Le opere stradali di cui alla variante n. 2 (incrocio Zompicchia) dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni riguardanti il sottopasso ciclabile:

- in fase progettuale si dovrà prevedere, immediatamente prima del sottopasso, di portare i piani stradali alle quote di almeno 46.0 m al lato Nord e di 45.5 m al lato Sud con la realizzazione di arginature laterali per impedire il deflusso delle acque all'interno del sottopasso, dove si dovranno prevedere adeguati pozzetti per il drenaggio delle acque;
- fino alla messa in funzione dello "scolmatore" del torrente Corno, si dovrà prevedere la chiusura del sottopasso nei momenti a rischio di allagamento.

2) zone ferroviarie

Sono destinate al mantenimento e alla modifica delle linee ferroviarie esistenti o alla creazione di tracciati futuri, secondo i programmi dell'Amministrazione delle FF.SS.

Lungo il tracciato della rete ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di mt.30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia e sono ritenute valide eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione delle FF.SS.

Art. 18- Zone per la viabilità e la ferrovia

1) zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione o protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario, e perciò comprendono:

- a) le strade;
- b) i nodi stradali;
- c) i parcheggi;
- d) le fasce di rispetto;
- e) un campo di determinazione per una nuova viabilità.**

In queste zone è costituito il vincolo di inedificabilità, salvo le eccezioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

All'interno di tali zone l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore indicativo fino all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere.

a) Strade

Le strade sono classificate, come risulta dalle tavole di P.R.G.C. nelle seguenti categorie:

- a1) strade principali: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C.; gli accessi esistenti in difformità alle suddette previsioni saranno chiusi dopo la realizzazione dei nodi sopra citati;
- a2) strade primarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi purché distanti almeno 500 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.;
- a3) strade secondarie: sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.C., attraverso gli accessi esistenti ed attraverso eventuali nuovi accessi, purché distanti almeno 100 mt. dagli accessi preesistenti o previsti dal P.R.G.C.

Sezione minima della carreggiata	mt. 7,00
Sezione minima complessiva	mt. 9,50

- a4) strade locali e strade interne: sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

Sezione minima di carreggiata	mt. 5,50
-------------------------------	----------

- a5) viabilità pedonale e ciclabile; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione delle connessioni pedonali e ciclabili.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.1,50 nel caso di percorsi pedonali e mt.2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio senso di marcia.

Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti del PpT (piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e ampliamenti e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile ai sensi della L.R.n.14 del 21.04.1993; progetti esecutivi di intervento.

- a6) viabilità a servizio dei lotti commerciali - artigianali lungo la S.S.13; riguarda i tracciati indicati negli elaborati di P.R.G.C. riservati alla realizzazione della viabilità complanare e parallela alla S.S.13.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a P.R.P.C., nel caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità ammessi dal P.R.G.C. nella zona interessata, da utilizzarsi nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle sezioni non potrà essere inferiore a mt.10,00.

b) Nodi stradali

Sono realizzati sulla base di progetti esecutivi e possono essere: attrezzati, canalizzati, semaforizzati o ad immissione diretta.

c) Parcheggi

I parcheggi previsti dal P.R.G.C. si dividono in tre categorie:

- c1) parcheggi pubblici della rete stradale principale, primaria e secondaria: la definizione esatta della dimensione ed ubicazione dei parcheggi risulterà dal progetto esecutivo delle opere stradali, nell'ambito delle aree di rispetto;

- c2) parcheggi di urbanizzazione primaria: sono previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità "specificata dal D.P.G.R. 20 aprile 1995 n° 0126/Pres."

- c3) parcheggi nelle nuove costruzioni: in tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti vanno previsti spazi di parcheggio nella quantità specificata dall'art. 41 sexties della Legge urbanistica come modificato dall'art.2 della Legge n° 122/89.



d) Aree e Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto rappresentano la distanza minima da osservare per l'edificazione, sono uno spazio indispensabile per la realizzazione della rete stradale e per la protezione della sede stradale.

Le fasce di rispetto sono inedificabili ad eccezione degli impianti per la distribuzione carburanti, collegati alla sede stradale con accessi a distanza non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada vigente.

Nelle zone agricole e per quanto riguarda la viabilità primaria e secondaria, non possono essere autorizzati nuovi accessi viari ad una distanza inferiore rispettivamente di mt.600 e di mt.300 da quelli esistenti.

Le opere stradali di cui alla variante n. 2 (incrocio Zompicchia) dovranno ottemperare alle seguenti prescrizioni riguardanti il sottopasso ciclabile:

- in fase progettuale si dovrà prevedere, immediatamente prima del sottopasso, di portare i piani stradali alle quote di almeno 46.0 m al lato Nord e di 45.5 m al lato Sud con la realizzazione di arginature laterali per impedire il deflusso delle acque all'interno del sottopasso, dove si dovranno prevedere adeguati pozzetti per il drenaggio delle acque;
- fino alla messa in funzione dello "scolmatore" del torrente Corno, si dovrà prevedere la chiusura del sottopasso nei momenti a rischio di allagamento.

e) Campo di determinazione per una nuova viabilità.

**Il P.R.G.C. individua con apposito perimetro un campo di determinazione per una nuova previsione di viabilità di interesse provinciale.**

**Le aree comprese in tale zona, in attesa della realizzazione dell'intervento viario, mantengono la destinazione agricola ed ammettono una edificabilità di 0,03 mc/mq da utilizzarsi nelle aree agricole contermini ed esterne al campo di determinazione stesso.**

2) zone ferroviarie

Sono destinate al mantenimento e alla modifica delle linee ferroviarie esistenti o alla creazione di tracciati futuri, secondo i programmi dell'Amministrazione delle FF.SS.



Lungo il tracciato della rete ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di mt.30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia e sono ritenute valide eventuali deroghe concesse dall'Amministrazione delle FF.SS.